

COMUNE DI AQUILONIA

Provincia di Avellino



Regolamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 05/07/1994



REGOLAMENTO TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Decreto legislativo 15 novembre
1993 n. 507 modificato ed integrato con norme del Decreto legislativo
28 dicembre 1993 n. 566

INDICE

CAPO I

Art. 1	Occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 2	Autorizzazione e concessione di occupazione	pag. 3
Art. 3	Occupazione d'urgenza	pag. 3
Art. 4	Domanda di occupazione	pag. 4
Art. 5	Pronuncia della domanda	pag. 4
Art. 6	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione suo contenuto	pag. 4
Art. 7	Durata dell'occupazione	pag. 5
Art. 8	Esposizione di merce	pag. 5
Art. 9	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	pag. 5
Art. 10	Commercio su aree pubbliche In forma itinerante	pag. 6
Art. 11	Esecuzione di lavori ed opera	pag. 6
Art. 12	Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	pag. 6
Art. 13	Autorizzazioni ai lavori	pag. 6
Art. 14	Occupazione con ponti, steccati, pali ecc	pag. 6
Art. 15	Occupazioni con tende o tendoni	pag. 6
Art. 16	Affissioni	pag. 7
Art. 17	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	pag. 7
Art. 18	Obblighi del concessionario	pag. 7
Art. 19	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 20	Revoca della concessione o dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 21	Rinnovo	pag. 8
Art. 22	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 8

CAPO II

Art. 23	Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 9
Art. 24	Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata	pag. 9
Art. 25	Riduzione della tassa	pag. 9
Art. 26	Esenzione della tassa	pag.10
Art. 27	Non applicazione della tassa	pag.10
Art. 28	Sanzioni	pag.10
Art. 29	Norme finali	pag.11
Art. 30	Entrata in vigore	pag.11

CAPO I

ART. 1

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Aquilonia si osservano le norme del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 questo Comune agli effetti dell'art. 43 del citato D. Lgs., avendo al 31 \12\1992 una popolazione residente di n. 2465 unità appartiene alla classe QUINTA.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni suolo pubblico e spazio pubblico si vogliono intendere i luoghi ed il suolo, di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

ART. 2

Autorizzazione e concessione di occupazione

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sotto stante senza specifica autorizzazione comunale, se trattasi di occupazioni temporanee, o concessione, se trattasi di occupazione permanente, su richiesta dell'interessato, l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 26 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica, del rispetto del Codice della Strada.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle- momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 26. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare il Nuovo Codice della Strada. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del predetto art. 26.

ART. 3

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione, mediante telegramma, all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 4
Domanda di occupazione

- 1) Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente risultante dal numero di protocollo. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
- 2) La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare, la sua misura e la categoria;
 - c) L'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché per il ripristino del bene concesso con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
- 3) La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
- 4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro

ART. 5
Pronuncia della domanda

Per l'istruttoria della domanda e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento. Il termine per la decisione è quello previsto dalla Legge 7/8/1990 n.241. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 6
Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione suo contenuto

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare' da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle,concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 10;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non, venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di, eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso, l'obbligatorietà per l'occupante è di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 7

Durata dell'occupazione.

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di, manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazione temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 8

Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli, esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Ai proprietari di negozi fronteggianti l'area' pubblica è accordata la concessione o autorizzazione della stessa con preferenza sugli altri richiedenti.

ART. 9

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

ART. 10
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cento metri .

ART.11
Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART.12
Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 13
Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART.14
Occupazione con ponti, steccati, pali ecc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 15
Occupazioni con tende o tendoni

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi è richiesta l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

ART. 16
Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 17
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991 n.112 e al D.M. 248/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 18
Obblighi del concessionario

Le occupazioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 19
Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei dieci giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 20

Revoca della concessione o dell' autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità tranne che la restituzione della tassa pagata in anticipo. La revoca è disposta dal Sindaco con provvedimento notificato.

ART. 21

Rinnovo

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 22

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

ART.23

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento delle tasse secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

ART. 24

Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata

Ai fini del disposto dell'art. 45, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%

ART. 25

Riduzioni della tassa

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili o non utilizzati;
- del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

In tutti gli atti casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti e riduzioni.

ART. 26
Esenzione della tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni politiche, sindacali e del tempo libero non comportanti attività di vendita e di durata non superiore a n. 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 11 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi, ecc:) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 10 ore;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) occupazioni effettuate per manifestazioni religiose, assistenziali, celebrative e di beneficenza.

Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo vantato nella domanda di concessione od autorizzazione fermo restando l'obbligo della istanza di cui all'artA del presente Regolamento.

ART. 27
Non applicazione della tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali che attraversano in centro abitato del Comune.

ART. 28
Sanzioni

Per le occupazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507.

Per le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) il Sindaco, una volta accertato l'abuso, provvederà a diffidare gli occupanti abusivi accordando ad essi un congruo termine per il ripristino del bene occupato; trascorso tale termine si provvederà con ordinanza sindacale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni. Oltre alla diffida ed ordinanza sarà elevato, a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia , salvo

denunzia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisce reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti,

ART. 29
Norme finali

Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II viene annullata la precedente classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche e viene sostituita dalla nuova classificazione di cui alla delibera C.P. n. 60 del 24/6/1994. Viene abrogato il Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico, approvato il 31/10/1962 con delibera di Consiglio Comunale n. 61.

ART. 30
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di Spazi sottostanti o sovrastanti il suolo stesso. Per ogni metro quadrato e per anno:

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 34.000
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 30.600
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 23.800

- B) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico: Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzioni del 70 %)

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 10.200
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 9.180
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 2.448

- C) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 50 %)

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 17.000
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 15.300
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 11.900

- D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull' area antistante gli accessi medesimi

Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 50 %)

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 17.000
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 15.300
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 11.900

- E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzioni del 70 %)

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 10.220
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 9.180
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 2.448

- F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

G) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km lineare o frazione e per anno:

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 250.000
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 225.000
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 175.000

H) Occupazioni realizzate con innesti o allacci di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di £ 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

I) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque Km lineari, è di £ 100.000. Per ogni Km o frazione superiore a cinque Km è dovuta una maggiorazione di £ 40.000.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:

<i>Centro abitato</i>	_____	£ 60.000
<i>Zona limitrofa</i>	_____	£ 50.000
<i>Sobborghi e zone periferiche</i>	_____	£ 30.000

M) Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

<i>Centro abitato</i>	_____	£ 60.000
<i>Zona limitrofa</i>	_____	£ 50.000
<i>Sobborghi e zone periferiche</i>	_____	£ 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra di loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq:

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 2.000
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 1.800
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 1.400

In relazione alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è stato classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata :

1) fino a 12 ore (riduzione del 10 %) :

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 1.800
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 1.620
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 1.260

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 2.000
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 1.800
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 1.400

3) fino a 14 giorni (tariffa intera) :

Le tariffe sono quelle di cui alla lettera N).

4) oltre i 14 giorni (riduzione del 20 %):

<i>Categoria prima</i>	_____	£ 1.600
<i>Categoria seconda</i>	_____	£ 1.440
<i>Categoria terza</i>	_____	£ 1.120

O) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera N ridotta del 70%.

P) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera N.

Q) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe, di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.

R) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta dell'ottanta per cento.

S) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all' art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, comma 1, la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell' ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq .

T) Per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui alla lettera N).

U) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera N) sono ridotte del 50%.

V) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera N) è ridotta dell'80%.

W) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. :

<i>Categoria prima</i>	£ 30,000
<i>Categoria seconda</i>	£ 27,000
<i>Categoria terza</i>	£ 21.000

b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. :

<i>Categoria prima</i>	£ 45,000
<i>Categoria seconda</i>	£ 40,500
<i>Categoria terza</i>	£ 31.500

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti :

OCCUPAZIONI D'I CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90gg.(+ 30 %) :

<i>Categoria prima</i>	£ 39.000
<i>Categoria seconda</i>	£ 35.100
<i>Categoria terza</i>	£ 27.300

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50 %) :

<i>Categoria prima</i>	£ 45.000
<i>Categoria seconda</i>	£ 40.500
<i>Categoria terza</i>	£ 31.500

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

<i>Categoria prima</i>	£ 60.000
<i>Categoria seconda</i>	£ 54.000
<i>Categoria terza</i>	£ 42.000

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+ 30%) :

<i>Categoria prima</i>	£ 58.500
<i>Categoria seconda</i>	£ 52.650
<i>Categoria terza</i>	£ 40.950

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%):

<i>Categoria prima</i>	£ 67.500
<i>Categoria seconda</i>	£ 60.750
<i>Categoria terza</i>	£ 47.250

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%):

<i>Categoria prima</i>	£ 90.000
<i>Categoria seconda</i>	£ 81.000
<i>Categoria terza</i>	£ 63.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

PER IL SOLO ANNO 1994, LA TASSA DOVUTA:

- A) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, (occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10% con una tassa minima di £ 50.000.
- B) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA 1:

alla prima categoria appartengono parte del C.so V. Emanuele e precisamente dall'incrocio con via degli Irpini all'incrocio con via V. Veneto; via F. De Sanctis, via B. Calabrese, Piazza A. Moro e Piazza G. Marconi.

CATEGORIA 2:

alla seconda categoria appartengono la restante parte di C.so V. Emanuele che va dall'incrocio con via V. Veneto fino alla via Po - dall'incrocio con via degli Irpini fino all'incrocio con via S. Pertini;

alla seconda categoria appartengono anche le seguenti strade: via Amendola, via Appia, via Avellino, Piazza Belvedere, via Boer, via Bologna, via Berlinguer, via Buttazzi, via Cadorna, via Calvario, via Carbonara, via Carbone, via Cavour, via Circumvallazione Destra, via Circumvallazione Sinistra, via Colletta, via Colombo, via Crispi, via D'Acquisto, via Foscolo, via De Gasperi, via Di Giuseppe, via delle Puglie, via Diaz, via Duchessa D'Aosta, via Firenze, via Fiume, via Fois, via Fontana Vecchia, via Frasca, via Gagarin, via Garibaldi, via Genova, via Giannone, via Giovanni XXIII, via Gorizia, via Gramsci, via Imbastai, Piazza Kennedy, via Leopardi, via La Malfa, via S. Vito, via Marx, via Mazzini, via Milano, via Modena, via Napoli, via Nensi, via Nicotera, via Nenni, via Pace, via Principe di Piemonte, via Principessa di Piemonte, via Paolo VI, via Piave, via Pajetta, via Regina Elena, via Roma, via S. M. Goretti, via Sauro, via Settembrini, via Sturzo, via Tedesco, via Torino, via Trento, via Trieste, via Tripoli, via XXI Aprile, via XXIV Maggio, via Barbicinto, via Piano della Staccia.

CATEGORIA 3:

Appartiene il restante territorio.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48, DEL D. LGS. N. 507/93 (DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI):

CENTRO ABITATO:

Strade e spazi pubblici compresi nella categoria 1° di cui alla precedente classificazione.

ZONA LIMITROFA:

Strade e spazi pubblici compresi nella 2° categoria di cui alla precedente classificazione.

SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE :

Strade e spazi pubblici compresi nella 3° categoria di cui alla precedente classificazione.